

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*), che all'articolo 25, dispone in merito all'accesso dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) stabilendo quanto segue:

- al comma 2, che la Regione comunichi annualmente agli organismi di gestione il numero di cacciatori che possono essere ammessi in ogni ambito territoriale di caccia tenuto conto degli indici di cui al comma 1;
- al comma 3, che gli organismi di gestione soddisfino le richieste di accesso dei cacciatori fino al limite di disponibilità di cui al comma 2 e nel rispetto dell'articolo 14 comma 5 della l. 157/1992.
- al comma 6, che i posti disponibili dopo le iscrizioni compiute con i criteri di cui ai commi 2 e 3 siano assegnati dagli organismi di gestione degli ATC e CA ai richiedenti secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) proprietari o conduttori di terreni compresi nell'Ambito territoriale interessato;
 - b) soggetti iscritti da almeno un biennio;
 - c) soggetti residenti nella provincia;
 - d) soggetti residenti nella regione;
 - e) soggetti non residenti che svolgono l'attività lavorativa principale nella regione;
 - f) soggetti residenti in altre regioni.
- al comma 13, che per assolvere al principio di reciprocità tra Regioni, il 5 per cento del numero dei posti disponibili è riservato ai cacciatori extra regionali non iscritti in ATC o CA della Regione Liguria.

ATTESO, che all'articolo 25, comma 9, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria ed al cinghiale gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini possono consentire l'accesso sui territori di competenza e per un numero di giornate prestabilite ai cacciatori residenti in altri ATC, o CA, della stessa provincia o di altre province pur ricadenti in altre regioni anche oltre il limite di densità venatoria;

CONSIDERATO altresì, che ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 29/1994, la Regione Liguria, promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio e a tal fine può stipulare convenzioni con altre regioni, tramite l'attivazione delle procedure previste dall'articolo 27 bis, comma 1;

CONSIDERATO opportuno regolamentare in maniera paritaria scambi di cacciatori con altre regioni che abbiano manifestato la volontà di promuovere iniziative di interscambio con la Liguria al fine di realizzare un'equilibrata distribuzione degli stessi nei territori di competenza, nel rispetto delle norme richiamate e delle disposizioni contenute nei calendari venatori di ciascuna Regione;

PRESO ATTO della proposta di accordo bilaterale per l'interscambio di cacciatori formulata dalla Regione Lombardia con nota prot. M1.2019.0125355 del 17/12/2019 e del relativo riscontro positivo della Regione Liguria con nota prot. n. PG/2020/36733 del 31/01/2020;

CONSIDERATO che, nel rispetto delle proprie vigenti disposizioni, Regione Liguria e Regione Lombardia, hanno ritenuto di approvare uno schema di accordo bilaterale annuale, avente carattere di reciprocità, basato sui seguenti principi:

- accoglimento in via prioritaria, delle domande di ammissione agli ATC e CA provenienti da cacciatori residenti nelle regioni firmatarie dell'accordo, presentate nei termini fissati dalle rispettive normative regionali, nei limiti previsti dalle medesime per l'iscrizione ai propri ATC e CA e fino a un massimo del 5% del numero di cacciatori ammissibili agli stessi;
- diritto nell'ATC o CA di ammissione, a seguito di tale accoglimento, per i cacciatori residenti nelle regioni firmatarie dell'accordo, di cacciare nella forma di caccia prescelta in via esclusiva e riportata sul tesserino venatorio, tutte le specie previste dal calendario venatorio a partire dalla data disposta dai rispettivi calendari venatori regionali;
- conferimento di titolo per l'esercizio venatorio, alla comunicazione dell'avvenuta ammissione e al pagamento della relativa quota di iscrizione;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di accordo bilaterale, Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'attuazione di scambi di cacciatori, per la stagione venatoria 2020/2021, tra Regione Liguria e Regione Lombardia;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni e considerazioni;

DATO ATTO che l'accordo che si intende sottoscrivere non comporta oneri di natura finanziaria a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero;

D E L I B E R A

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti:

1. di approvare lo schema di accordo bilaterale, allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, per l'attuazione di scambi di cacciatori, per la stagione venatoria 2020/2021, tra Regione Liguria e Regione Lombardia, basato sui principi in precedenza riportati;
2. di dare mandato all'Assessore competente di sottoscrivere lo schema di accordo di cui al precedente punto 1, con le modalità previste dall'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che l'attuazione dell'accordo non comporta oneri di natura finanziaria a carico del bilancio regionale;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web di Regione Liguria.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR della Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica o pubblicazione del presente atto.